Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 65

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

Roma - Giovedì, 18 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali **sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,** Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; **Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria** Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; **in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi** delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: **in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle** Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: **Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a** mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1936

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 18 MARZO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, in Gorizia:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate l'8 febbraio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Sesto San Giovanni:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1937-XV, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco dei titoli sorteggiati nella 22ª estrazione dei giorni 1° e 2 febbraio 1937-XV e di quelli sorteggiati precedentemente e non ancora presentati per il rimborso. — **Banca Nazionale del Lavoro (gestione obbligazioni marmi di Carrara e Fivizzano), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1937-XV. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 febbraio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nella 138ª estrazione del 1° e 2 febbraio 1937-XV

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2499.

**Approvazione dello statuto della Regia università di Napoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2090, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2281, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2199, modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, numero 1930, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di architettura di Napoli, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n 2089;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, approvato con R. decreto 27 dicembre 1934-XIII, n. 2441;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Portici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, numero 1966;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1981, e modificato con i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 2072, e 6 dicembre 1934-XIII, n. 2270;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduti i Regi decreti 11 aprile 1935-XIII, n. 576, e 27 ottobre 1935-XIII, n. 2127, con i quali i Regi istituti superiori di medicina veterinaria, d'ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali di Napoli e il Regio istituto superiore agrario di Portici sono stati aggregati alla Regia università di Napoli come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati gli statuti dei Regi istituti superiori di architettura e di scienze economiche e commerciali di Napoli e quello del Regio istituto superiore agrario di Portici approvati con i Regi decreti sopraindicati.

E' abrogato, tranne nelle parti relative alle scuole di perfezionamento, lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

E' altresì abrogato, tranne nelle parti relative ai corsi di specializzazione, lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Napoli, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 381, *foglio* 131. — MANCINI.

---

## Statuto della Regia università di Napoli.

### SEZIONE I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

La Regia università di Napoli è governata dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi o regolamenti generali.

Art. 2.

L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del collegio dei professori, dei liberi docenti e degli studenti.

Art. 3.

I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Università di Napoli e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 4.

Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal rettore, che ne appone la impronta sulle carte e documenti di maggiore importanza.

Art. 5.

Le Facoltà, su richiesta di pubbliche autorità, e anche di singoli privati, possono essere chiamate a dare collegialmente parere su questioni di loro speciale competenza.

I proventi che eventualmente se ne ritraggono, possono dal Consiglio di amministrazione essere destinati a vantaggio degli istituti e biblioteche delle rispettive Facoltà.

### SEZIONE II.

*Studenti e disciplina.*

Art. 6.

Gli studenti sono accolti nell'Università per ricevervi, con l'educazione scientifica che s'impartisce nei suoi istituti, anche una più elevata educazione morale, rivolta in particolar modo a formare in ciascuno il carattere e sviluppare le più alte qualità dello spirito.

Essi ricevono, sotto ogni forma, cura ed assistenza, mercè le istituzioni a ciò destinate, quali sono l'Opera dell'università, la Cassa scolastica ed ogni altra istituzione atta a dare sostegno morale e materiale agli studenti.

Art. 7.

L'Università esige che ogni studente sia e si dimostri conscio degli alti fini che l'Ateneo persegue e degno di far parte della grande famiglia universitaria.

Art. 8.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria una tessera-libretto d'iscrizione, in cui ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e delle sopratasse pagate.

Ove lo studente, entro il 31 gennaio non presenti il libretto, con il relativo modulo, per l'indicazione dei corsi che intende seguire nell'anno, la segreteria provvede ad iscriverlo di ufficio ai corsi consigliati dal piano di studi per l'anno stesso.

Art. 9.

Gli studenti che vogliono trasferirsi ad altro Ateneo, o ad altro corso di laurea o ad altra sezione o sottosezione dello stesso corso di laurea devono presentare domanda non oltre il 31 gennaio.

Il rettore può derogare a tale termine soltanto in casi eccezionali.

Nei casi di passaggio che importino modificazioni del piano di studi il rettore decide udito il parere del consiglio dei professori della Facoltà competente.

Art. 10.

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta alle autorità accademiche in conformità delle speciali disposizioni di legge.

Art. 11.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

### SEZIONE III.

*Norme comuni a tutte le Facoltà.*

Art. 12.

L'Università è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di economia e commercio;
3. Facoltà di lettere e filosofia;
4. Facoltà di medicina e chirurgia;
5. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
6. Facoltà di farmacia;
7. Facoltà d'ingegneria;
8. Facoltà di architettura;
9. Facoltà di agraria;
10. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 13.

Ciascuna Facoltà conferisce le lauree e i diplomi che sono indicati nelle sezioni seguenti.

Art. 14.

Gl'insegnamenti comuni a varie lauree di regola sono tenuti da un solo professore.

Art. 15.

I corsi di esercitazioni sono tenuti, a titolo gratuito, dal titolare dell'Istituto cui la materia si riferisce.

Art. 16.

Salvo le disposizioni particolari contenute nelle sezioni seguenti, ogni corso ufficiale si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computati in esse gli esperimenti e gli esercizi di gabinetto o di laboratorio.

Art. 17.

Almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico i liberi docenti presentano alla segreteria il programma del corso che intendono di svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti d'insegnamenti di natura sperimentale, di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari, e dichiarando il numero delle ore settimanali di lezione che si propongono d'impartire.

Per i liberi docenti, che, per la prima volta, intendano di esercitare la libera docenza nell'Università di Napoli, il programma deve essere accompagnato dal decreto di abilitazione e dalla quietanza della tassa di esercizio.

Art. 18.

I programmi sono esaminati dalla Facoltà competente e classificati in tre categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa, o abbiano carattere di insegnamento complementare.

Sono dichiarati pareggiati, a senso del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria.

In nessun caso può essere dichiarato pareggiato il corso che si svolga in numero di ore inferiore a quello stabilito per il corso ufficiale corrispondente.

Art. 19.

Ogni Facoltà, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi ai sensi dell'articolo precedente, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico così a titolo ufficiale, come a titolo privato.

In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del regolamento generale universitario.

Art. 20.

I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 21.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione almeno a tre insegnamenti e li frequentino regolarmente, senza di che l'anno non è valido.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 22.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studio nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 23.

Gli esami, tranne le eccezioni stabilite nelle sezioni seguenti per le varie Facoltà, si sostengono alla fine dell'anno, se si tratti di materie semestrali o annuali; alla fine del biennio se di materie biennali; alla fine del triennio se di materie triennali.

Art. 24.

Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 25.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento a' sensi del regolamento generale universitario.

Art. 26.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte:

*a*) del professore che insegna a titolo ufficiale la materia;

*b*) di un altro professore ufficiale della Facoltà che deve essere di ruolo se il titolare della materia è incaricato;

*c*) di un privato docente il quale abbia effettivamente insegnato e che non sia incaricato di insegnamento ufficiale di materia facente parte dell'esame, o di un cultore della materia.

Il presidente della commissione può, in caso di urgenza, sostituire uno o più membri assenti con altri scelti nelle rispettive categorie.

Art. 27.

La commissione delibera prima sull'idoneità del candidato; quindi classifica il candidato secondo le norme del regolamento generale universitario.

Art. 28.

Le commissioni per l'esame di laurea o di diploma sono composte per ciascuna Facoltà nel modo indicato nelle sezioni che seguono.

La commissione delibera prima sull'idoneità del candidato, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente; quindi classifica il candidato giudicato idoneo a norma del regolamento generale universitario.

Art. 29.

Oltre agli studenti che frequentano i corsi normali, possono essere ammessi negli istituti e laboratori delle varie Facoltà, con la qualifica « di allievi interni », laureandi e laureati da non oltre cinque anni, nei limiti dei posti disponibili in ciascun istituto, per compiere ricerche o studi od anche completare il proprio addestramento pratico.

L'allievo interno è tenuto a pagare, a titolo di rimborso delle spese, la tassa annuale che viene fissata dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'istituto.

## SEZIONE IV.

### *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 30.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

*a*) la laurea in giurisprudenza;

*b*) la laurea in scienze politiche.

Art. 31.

La durata del corso di studi è per ciascuna delle due lauree di quattro anni.

Titolo di ammissione per la laurea in giurisprudenza è il diploma di maturità classica; per la laurea in scienze politiche il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

### *Laurea in giurisprudenza.*

Art. 32.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto industriale.
7. Legislazione del lavoro.

8. Diritto agrario.
9. Diritto marittimo.
10. Diritto aeronautico.
11. Esegesi delle fonti del diritto romano.
12. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
13. Papirologia giuridica.
14. Psicologia sperimentale.

Art. 33.

Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano, alla papirologia giuridica ed alle esegesi delle fonti del diritto romano;

b) la storia del diritto romano rispetto alla storia del diritto italiano ed alle esegesi delle fonti del diritto italiano;

c) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto industriale, alla legislazione del lavoro, al diritto agrario, al diritto aeronautico, al diritto privato comparato ed al diritto processuale civile;

d) il diritto costituzionale rispetto al diritto amministrativo, al diritto corporativo, al diritto internazionale, al diritto coloniale e al diritto finanziario e scienza delle finanze;

e) l'economia politica corporativa rispetto al diritto finanziario e scienza delle finanze.

Analogamente gli esami delle materie propedeutiche debbono precedere quelli delle materie a cui servono di preparazione.

Art. 34.

Per essere ammesso all'esame di laurea in giurisprudenza, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 35.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Filosofia del diritto.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.

Secondo anno:

Storia del diritto italiano (I).
Diritto corporativo.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto ecclesiastico.
Diritto commerciale.
Diritto romano (I).
Diritto e procedura penale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Storia del diritto italiano (II).
Diritto romano (III).
Diritto civile (I).
Diritto internazionale.
Diritto amministrativo (I).
Diritto e procedura penale (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto civile (II).
Diritto processuale civile.
Diritto amministrativo (II).
Un insegnamento complementare.

*Laurea in scienze politiche.*

Art. 36.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze politiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Contabilità di Stato.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Economia coloniale.
5. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari può per due di essi valersi di qualsiasi altro diverso insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà. In tal caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 37.

Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) le istituzioni di diritto pubblico e le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto internaizonale, al diritto corporativo, al diritto pubblico comparato, alla legislazione del lavoro, alla contabilità di Stato;

b) l'economia politica corporativa rispetto alla politica economica e finanziaria, alla statistica, alla economia coloniale.

Analogamente gli esami delle materie propedeutiche debbono precedere quelli delle materie a cui servono di preparazione.

Art. 38.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze politiche, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in due lingue straniere moderne di cui almeno una deve essere la francese, l'inglese, o la tedesca, mentre l'altra può essere scelta tra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Art. 39.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Storia moderna (I).
Storia e dottrina del Fascismo.
Economia politica corporativa.
Geografia politica ed economica.
Una lingua straniera moderna (francese o tedesca o inglese).

Secondo anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Storia moderna (II).
Storia e politica coloniale.
Politica economica e finanziaria.
Statistica.
Una lingua straniera moderna, diversa da quella del primo anno.

Terzo anno:

Storia delle dottrine politiche.
Quattro insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Diritto pubblico comparato.
Storia dei trattati e politica internazionale.
Diritto corporativo.
Diritto internazionale.
Dottrina dello Stato.

Art. 40.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta, depositata in segreteria almeno un mese prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea,

e di due tesine orali su tre argomenti scelti dal candidato in discipline insegnate per il conseguimento della rispettiva laurea diverse da quella della dissertazione scritta.

Art. 41.

La commissione per gli esami di laurea è costituita dal preside della Facoltà che la presiede, di altri sette professori ufficiali, e di tre membri cultori delle discipline insegnate per la rispettiva laurea, di cui uno almeno libero docente.

Art. 42.

Coloro che, forniti del titolo di studi medi richiesto, sono in possesso di una laurea o diploma della stessa o di altra Facoltà, possono essere iscritti ad un anno di corso successivo al primo, per decreto del rettore, udito il Consiglio dei professori, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati. In ogni caso gli ammessi debbono superare gli esami prescritti per il conseguimento della nuova laurea, salvo quelli comuni eventualmente superati per il conseguimento della precedente.

SEZIONE V.

*Facoltà di economia e commercio.*

Art. 43.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 45.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Demografia.
5. Diritto corporativo.
6. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Art. 46.

Delle materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in economia e commercio sono propedeutiche le seguenti:

1) le istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto marittimo;

2) le istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto amministrativo e il diritto corporativo;

3) la statistica metodologica ed economica per la politica economica e finanziaria, per l'economia e politica agraria, per il diritto finanziario e scienza delle finanze;

4) l'economia politica corporativa per la politica economica e finanziaria, per l'economia e politica agraria, per il diritto finanziario e scienza delle finanze.

Art. 47.

Gli esami di diritto commerciale e di geografia economica sono sostenuti in una prova unica alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 48.

Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 49.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale su di una dissertazione scritta svolta su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie impartite e su di una tesi orale di argomento diverso dalla materia della dissertazione scritta, scelto dalla Commissione.

Art. 50.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in economia e commercio è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale e finanziaria (I).
Statistica metodologica ed economica (I).
Economia politica corporativa (I).
Geografia economica (I).
Ragioneria generale ed applicata (I).
Lingua francese o spagnola (I).
Lingua inglese o tedesca (I).

Secondo anno:

Diritto commerciale (I).
Matematica generale e finanziaria (II).
Statistica metodologica ed economica (II).
Economia politica corporativa (II).
Geografia economica (II).
Ragioneria generale ed applicata (II).
Lingua francese o spagnola (II).
Lingua inglese o tedesca (II).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto commerciale (II).
Diritto internazionale.
Storia economica.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Merceologia.
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).

Quarto anno:

Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Economia e politica agraria.
Politica economica e finanziaria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 51.

I laureati o diplomati di altre Facoltà possono essere iscritti ad un anno di corso superiore al primo.

Il rettore, udito il Consiglio dei professori, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, gli insegnamenti che debbono essere seguiti e che debbono formare oggetto di esame.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di uno dei titoli di studi medi richiesti per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio.

SEZIONE VI.

*Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 52.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: l'una in lettere, l'altra in filosofia.

Art. 53.

Per il conseguimento dell'una e dell'altra laurea la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

*Laurea in lettere.*

Art. 54.

Gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in lettere sono i seguenti:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Art. 55.

Gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in lettere sono i seguenti:

Gruppo classico:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Antichità greche e romane.
4. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
5. Paletnologia.
6. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura tedesca.
2. Lingua e letteratura inglese.
3. Paleografia e diplomatica.
4. Storia del Cristianesimo.
5. Storia del Risorgimento.
6. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti tra le discipline impartite nella stessa o in altra Facoltà dell'Ateneo.

Art. 56.

Per essere ammesso agli esami di laurea in lettere lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica o storico filologico moderna.

Per gli insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Lo studente deve inoltre superare una prova scritta di composizione latina.

Art. 57.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Filosofia con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica.
Filosofia morale e storia delle filosofia.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Geografia.
Storia medioevale e moderna (I).

Terzo anno:

Filologia romanza (I).
Glottologia (I).
Storia medioevale e moderna (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Prova scritta di latino.
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Filologia romanza (II).
Glottologia (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).

Art. 58.

I laureati in filosofia aspiranti alla laurea in lettere sono tenuti ad un altro anno di studi, coi seguenti insegnamenti ed esami:

letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia medioevale e moderna, storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), geografia.

A richiesta dello studente uno o più di questi insegnamenti possono essere sostituiti da altri, per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori della Facoltà.

Art. 59.

I laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, aspiranti alla laurea in lettere, sono iscritti al secondo anno.

Per essi, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti per i quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami, e stabilisce il piano di studi.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in lettere, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il consiglio dei professori della Facoltà, determina caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti che essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

*Laurea in filosofia.*

Art. 60.

Gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in filosofia sono i seguenti:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Art. 61.

Gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in filosofia sono i seguenti:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia della filosofia antica.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Storia delle religioni.
5. Storia del Cristianesimo.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.

Art. 62.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Per gli insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Art. 63.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Quattro insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Filosofia teoretica (I).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Filosofia teoretica (II).
Storia della filosofia (I).
Filosofia morale (I).
Pedagogia (I).

Quarto anno:

Storia della filosofia (II).
Filosofia morale (II).
Pedagogia (II).

Art. 64.

I laureati in lettere aspiranti alla laurea in filosofia sono tenuti ad un altro anno di studio, con i seguenti corsi ed esami: filosofia teoretica, storia della filosofia, pedagogia, psicologia sperimentale, filosofia morale, storia del Cristianesimo.

A richiesta dello studente uno o più di questi insegnamenti possono essere sostituiti da altri, per decreto del rettore, udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà.

Art. 65.

I laureati in scienze, in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, aspiranti alla laurea in filosofia sono iscritti al terzo anno.

Per essi, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti dei quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in filosofia, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti ch'essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 66.

Gli insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 67.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema di propria scelta.

Art. 68.

La dissertazione deve essere scritta in italiano anche se si riferisce ad una letteratura straniera moderna e deve esser depositata in segreteria almeno un mese prima degli esami di laurea.

Art. 69.

La Commissione per l'esame di laurea in lettere o in filosofia è presieduta dal preside della Facoltà e composta, inoltre, di sei professori di ruolo o di quattro cultori di materie letterarie o filosofiche, di cui almeno uno libero docente.

Art. 70.

Per le lingue straniere possono essere istituiti speciali corsi tenuti da lettori.

SEZIONE VII.

*Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 71.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 72.

La durata del corso degli studi è di sei anni, divisi in tre bienni, ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 73.

Gli insegnamenti fondamentali e complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia sono i seguenti:

Fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia generale (biennale - al secondo e al terzo anno).
6. Patologia generale (biennale - al secondo e al terzo anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al quarto e al quinto anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Semeiotica medica.
5. Tisiologia.
6. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
7. Malattie infettive.
8. Medicina del lavoro.
9. Radiologia.
10. Psicologia sperimentale.
11. Clinica ortopedica.
12. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Tutti i predetti insegnamenti sono teorico-pratici ed integrati da esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti semestrali comportano un corso di non meno di 25 lezioni. Di essi, quelli di cliniche devono essere impartiti in due turni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Art. 74.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali del primo biennio (tranne gli esami di fisiologia umana e patologia generale i quali devono essere superati nel secondo biennio).

Art. 75.

Per ottenere l'iscrizione al quinto anno di corso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami, oltre che della fisiologia umana e della patologia generale, di tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio.

In ogni caso, gli esami di fisiologia umana e di patologia generale devono essere superati prima di quelli delle patologie speciali medica e chirurgica.

Per l'insegnamento di « anatomia e istologia patologica » lo studente, inoltre, deve sostenere alla fine del quarto anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del quinto anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del sesto anno.

L'esame di fisiologia umana comporta anche nozioni di chimica biologica.

L'insegnamento di « clinica ortopedica » deve essere dallo studente incluso fra i complementari occorrenti a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Art. 76.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di sei mesi, in Istituti ospedalieri, tirocinio che deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del sesto anno.

Il preside, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, stabilisce anno per anno quali sono i reparti dei grandi Istituti ospedalieri presso cui gli studenti debbono espletare il loro tirocinio pratico e fissa il numero e il nominativo degli studenti di ciascun gruppo presso le cliniche, gli istituti di patologia ed i reparti ospedalieri. I capi dei reparti ospedalieri riferiscono al preside sulla frequenza di ciascun iscritto ai rispettivi gruppi alla fine del tirocinio medico e chirurgico. Il preside può impartite altre disposizioni particolari inerenti al tirocinio pratico.

Art. 77.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari e deve aver inoltre seguite le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 78.

I laureati in scienze naturali e i laureati in medicina veterinaria sono iscritti al secondo anno di corso. Il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà di medicina e chirurgia, può dispensarli dagli esami di chimica, di fisica, di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

Ai laureati di altre Facoltà il rettore, udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà, caso per caso, può estendere il beneficio dell'abbreviazione di un anno di corso.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 79.

Il preside, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, stabilisce ogni anno in qual tempo debbono tenersi gli esami che comprendono operazioni sul cadavere.

Art. 80.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto dal candidato e riferentesi ad uno degli insegnamenti impartiti dalla Facoltà e nella discussione di almeno uno fra tre temi orali indicati dal candidato e accettati dal preside, differenti tra loro e dall'argomento della dissertazione e di cui uno deve riferirsi a materie biologiche.

Art. 81.

La Commissione per l'esame di laurea è presieduta dal preside e composta inoltre:

a) di sei professori di ruolo della Facoltà;

b) di quattro cultori di discipline mediche di cui uno almeno libero docente.

La Commissione pronuncia il suo giudizio su tutta la prova complessivamente, ma quando, dopo la discussione della dissertazione scritta, la giudichi insufficiente, può pronunciare senz'altro la disapprovazione.

Art. 82.

Il piano di studi consigliato per il conseguito della laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia e istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Anatomia e istologia patologica (II).
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Clinica ortopedica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologia.
Medicina legale e delle assicurazioni.

SEZIONE VIII.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 83.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in chimica;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in scienze matematiche;
d) la laurea in matematica e fisica;
e) la laurea in scienze naturali.

Art. 84.

Per il conferimento di ciascuna delle dette lauree la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

*Laurea in chimica.*

Art. 85.

Le materie d'insegnamento per il conferimento della laurea in chimica sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennal
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica agraria.
6. Metallurgia e metallografia.
7. Elettrochimica.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.

10. Fisica tecnica.
11. Zoologia generale.
12. Botanica.
13. Fisiologia generale.
14. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
15. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
16. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
17. Disegno.

Art. 86.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » e di « geometria analitica con elementi di proiettiva » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

Art. 87.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento della chimica-fisica comprende un corso di esercitazioni pratiche ed un corso di esercitazioni numeriche. Il relativo esame consta di due parti:

a) una prova scritta nella quale lo studente è chiamato a risolvere un problema che comporti l'applicazione delle dottrine fondamentali della chimica-fisica;

b) una prova orale.

La prima prova ha carattere eliminatorio rispetto alla seconda.

Art. 88.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre materie la chimica generale ed inorganica e le istituzioni di matematiche e lo studente deve quindi superare l'esame di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 89.

Per essere ammesso all'esame di laurea in chimica lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in sei almeno da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende:

a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa.

La seconda consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione della dissertazione medesima, nonchè di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata.

Le prove di cui alle lettere a) e b) della prima parte dell'esame di laurea hanno carattere eliminatorio rispetto alla seconda parte di detto esame.

Il colloquio di cui alla lettera a) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà.

Le prove di cui alla lettera b) della stessa parte si svolgono nell'istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'istituto, di un assistente dello stesso istituto, nonchè di un altro professore ufficiale della Facoltà.

In ogni caso, però, la non ammissione del candidato alle prove della seconda parte è pronunziata dalla Commissione di laurea al completo.

Art. 90.

La Commissione per l'esame di laurea in chimica (seconda parte) è composta di undici membri di cui fanno parte di norma il preside che la presiede ed i professori di chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, chimica analitica, chimica farmaceutica e tossicologica, fisica sperimentale e mineralogia, oltre a tre liberi docenti o cultori di scienze chimiche. In ogni caso deve far parte della Commissione almeno un libero docente.

Art. 91.

I laureati in fisica sono ammessi al terzo anno di corso per la laurea in chimica. Sono invece ammessi al secondo anno i laureati in farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze matematiche e matematica e fisica.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 92.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.
Istituzioni di matematiche (sostituibile con analisi matematica e geometria analitica).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale (II).
Chimica analitica.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (I).
Mineralogia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica fisica con esercizi (I).
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Esercitazioni di fisica (II).
Tre insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi (II).
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Un insegnamento complementare.

*Laurea in fisica.*

Art. 93.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Fisica terrestre.
8. Calcolo delle probabilità.

Art. 94.

L'insegnamento di analisi matematica (albebrica ed infinitesimale) comporta due esami distinti.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta un unico esame alla fine del biennio.

Il corso triennale di esercitazioni di fisica sperimentale comporta una prova d'esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 95.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: chimica generale ed inorganica, geometria analitica con elementi di proiettiva ed analisi algebrica, e lo studente deve quindi superare l'esame di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 96.

Per essere ammesso all'esame di laurea in fisica lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Detto esame consta:

a) di una prova pratica su tema assegnato in base a sorteggio fra i temi prestabiliti;

b) della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche e su tema scelto dal candidato;

c) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea ma differente da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 97.

La Commissione per la prova pratica è composta di un professore di fisica sperimentale, di un assistente dell'istituto di fisica, ove ha luogo la prova, e di un altro professore della Facoltà.

Quella per la parte orale è composta di regola di undici membri e ne fanno parte, di norma, il preside della Facoltà che la presiede, sette professori titolari della Facoltà, fra cui quelli di fisica sperimentale, chimica, fisica matematica, fisica terrestre, meccanica razionale, analisi superiore e tre docenti o cultori di scienze fisiche.

Art. 98.

I laureati in scienze matematiche e in matematica e fisica sono ammessi al terzo anno per la laurea in fisica, con la convalida degli esami comuni superati.

Coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirano al conseguimento della laurea in fisica possono godere dell'abbreviamento di carriera che viene stabilito per decreto rettoriale, udito caso per caso il consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 99.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica.
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.

Terzo anno:

Analisi superiore.
Fisica superiore.
Chimica fisica.
Un insegnamento complementare.
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).

Quarto anno:

Fisica teorica.
Fisica matematica.
Un insegnamento complementare.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).

*Laurea in scienze matematiche.*

Art. 100.

Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze matematiche sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni di laboratorio.
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Teoria delle funzioni.
5. Geometria differenziale.
6. Fisica teorica.
7. Fisica superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Astronomia.
10. Geodesia.

Art. 101.

Ciascuno dei due insegnamenti di « analisi matematica » e di « geometria » comporta due esami distinti.

L'insegnamento della fisica sperimentale importa un esame unico alla fine del biennio; i relativi esercizi di laboratorio importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 102.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: geometria analitica ed analisi algebrica, e lo studente deve quindi superare gli esami di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 103.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Detto esame di laurea consta:

a) della compilazione di una dissertazione di carattere critico originale sulle scienze matematiche e su tema scelto dal candidato;

b) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea.

La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 104.

La commissione per la laurea in scienze matematiche consta di norma di undici membri. Ne fanno parte di regola il preside che la presiede, sette professori della Facoltà, fra cui quelli di analisi matematica, geometria analitica, fisica matematica, meccanica razionale, analisi superiore ed astronomia, nonchè tre liberi docenti o cultori di scienze matematiche. In ogni caso deve far parte della commissione almeno un libero docente.

Art. 105.

I laureati in fisica ed in matematica e fisica aspiranti alla laurea in scienze matematiche sono iscritti al terzo anno con la convalida degli esami comuni superati.

Coloro che sono provveduti di altra laurea ed aspirano alla laurea in scienze matematiche possono godere dell'abbreviamento di carriera che viene stabilito per decreto rettoriale, udito caso per caso il consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 106.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica.
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale.
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Geometria superiore.
Analisi superiore.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Fisica matematica.
Due insegnamenti complementari.

*Laurea in matematica e fisica.*

Art. 107.

Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in matematica e fisica sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Teoria delle funzioni.
4. Meccanica superiore.
5. Fisica matematica.
6. Fisica tecnica.
7. Fisica terrestre.
8. Elettrotecnica.
9. Geodesia.
10. Mineralogia.

Art. 108.

L'insegnamento della fisica sperimentale comporta due esami teorici e due pratici.

Ciascuno dei due insegnamenti di « analisi matematica » e di « geometria » comporta due esami distinti.

Art. 109.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: geometria analitica, analisi algebrica, chimica generale ed inorganica e lo studente quindi deve superare l'esame di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 110.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali e di almeno uno da lui scelto fra i complementari.

L'esame di laurea consta:

*a)* di una prova pratica con relazione scritta su tema assegnato in base a sorteggio fra temi prestabiliti;

*b)* della compilazione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche o matematiche e su tema scelto dal candidato;

*c)* della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione scritta deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 111.

La commissione per la prova pratica, che ha luogo nell'istituto di fisica sperimentale, è composta del direttore di questo istituto, di un assistente dello stesso e di un altro professore titolare della Facoltà insegnante materie del gruppo fisico matematico.

La commissione per la parte orale dell'esame di laurea in matematica e fisica consta di regola di undici membri. Ne fanno parte di norma il preside della Facoltà, che la presiede, sette professori titolari fra cui quelli di fisica sperimentale, fisica matematica, meccanica razionale, analisi superiore, fisica superiore, analisi infinitesimale e geometria analitica e tre liberi docenti o cultori delle scienze fisiche e matematiche. In ogni caso deve far parte della commissione almeno un libero docente.

Art. 112.

I laureati in scienze matematiche e i laureati in fisica sono ammessi al terzo anno per la laurea in matematica e fisica, con la convalida degli esami comuni superati.

Ugualmente al terzo anno sono ammessi i laureati in chimica, ingegneria, scienze naturali e scienze geologiche.

Gli altri laureati aspiranti alla laurea in matematica e fisica sono ammessi all'anno di corso stabilito caso per caso con decreto rettoriale udito il parere del consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 113.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica.
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Matematiche complementari.
Astronomia.
Fisica superiore.
Analisi superiore.

Quarto anno:

Geometria superiore.
Fisica teorica.
Un insegnamento complementare.

*Laurea in scienze naturali.*

Art. 114.

Le materie d'insegnamento pel conseguimento della laurea in scienze naturali sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Antropologia.
6. Geografia fisica.
7. Petrografia.
8. Fisica terrestre e climatologia.
9. Vulcanologia.
10. Igiene.

Art. 115.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: chimica generale ed inorganica ed istituzioni di matematiche e quindi lo studente deve superare l'esame di queste materie prima di presentarsi a quelli delle altre.

Art. 116.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta:

*a)* della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale su una delle scienze naturali, compiuta nell'ultimo biennio in un laboratorio della Facoltà di scienze;

*b)* di quattro prove pratiche orali sulle piante, sugli animali, sui minerali e sulle rocce;

*c)* della esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta.

La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 117.

La commissione per gli esami di laurea in scienze naturali è composta di regola di undici membri. Ne fanno parte, di regola, il preside della Facoltà, che la presiede, sette professori titolari della Facoltà, fra cui quelli di botanica, zoologia, mineralogia, geologia, anatomia comparata, fisiologia generale e tre liberi docenti o cultori delle materie fondamentali o complementari. In ogni caso deve far parte della commissione almeno un libero docente.

Art. 118.

I laureati in medicina e chirurgia, in chimica od in fisica sono ammessi al terzo anno per la laurea in scienze naturali.

Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze naturali sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito caso per caso con decreto rettoriale, udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 119.

Il piano degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Botanica (I).
Zoologia (I).
Fisica.
Chimica generale ed inorganica.
Chimica organica.
Istituzioni di matematiche.
Geografia.
Anatomia umana.

Secondo anno:

Botanica (II).
Zoologia (II).
Mineralogia.
Un insegnamento complementare a scelta.

Terzo anno:

Anatomia comparata.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Geologia.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Inoltre lo studente deve frequentare nei due ultimi anni di corso il laboratorio nel quale intende elaborare la dissertazione di laurea.

Per tutti i corsi di esercitazioni devono tenersi prove di esame a parte presso i rispettivi laboratori innanzi ad una commissione composta del direttore dell'Istituto, di un assistente e di un professore titolare di materia affine.

Art. 120.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso biennale di studi propedeutici in ingegneria.

Art. 121.

Gl'insegnamenti fondamentali per il biennio di studi propedeutici in ingegneria sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Art. 122.

Per gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » di « geometria » e di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Art. 123.

Alla fine del corso biennale propedeutico lo studente deve superare, oltre gli esami di tutti gl'insegnamenti fondamentali, una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 124.

Il piano di studi consigliato per il biennio propedeutico d'ingegneria è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica algebrica.
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno (I).

Secondo anno:

Analisi matematica infinitesimale.
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Mineralogia e geologia.
Disegno (II).
Due lingue straniere moderne (a scelta).

## SEZIONE IX.

### *Facoltà di farmacia.*

Art. 125.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 126.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 127.

Gl'insegnamenti per il conseguimento della laurea in farmacia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Fisiologia vegetale.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.

Art. 128.

Agli insegnamenti di chimica bromatologica, chimica biologica, botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali, alla fine dei quali lo studente deve sostenere una prova pratica.

Art. 129.

Il corso triennale di esercizi di chimica farmaceutica comporta, oltre all'esame alla fine del triennio, una prova pratica alla fine del primo e del secondo anno.

Art. 130.

Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente durante il quadriennio deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Deve inoltre aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

La pratica è compiuta durante l'ultimo biennio contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Art. 131.

L'esame di laurea in farmacia si dà alla fine del quarto anno di corso dopo aver superato tutti gli esami prescritti e dimostrato il compimento del periodo semestrale di pratica.

Detto esame consta di due parti: la prima comprende:

*a*) un colloquio su argomenti di chimica farmaceutica e tossicologica, sulle droghe e piante medicinali, sul loro riconoscimento, sulla posologia, sulla lettura e interpretazione della ricetta, sulla legislazione farmaceutica;

*b*) una prova di riconoscimento e di controllo della purezza e del titolo di due farmaci (inorganico ed organico) scelti fra gli iscritti nella farmacopea ufficiale;

*c*) una prova di analisi bromatologica;

*d*) una prova di analisi qualitativa ed una di analisi quantitativa.

La seconda parte consiste:

*a*) nella compilazione di una dissertazione sperimentale e di carattere critico originale su tema a scelta del candidato in una materia rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

*b*) nella discussione sulla dissertazione medesima, nonchè su di un argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Le prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) della prima parte dell'esame di laurea hanno carattere eliminatorio rispetto alla seconda parte di detto esame.

Il colloquio di cui alla lettera *a*) del comma inerente alla prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà. I temi per le prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del comma suddetto sono assegnati a sorte, e le prove si svolgono nell'istituto di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza di due membri della commissione esaminatrice.

La dissertazione deve depositarsi in segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea. Contemporaneamente lo studente deve fornire l'indicazione del tema orale da lui scelto.

Art. 132.

La commissione per l'esame di laurea in farmacia consta di undici membri: ne fanno parte il preside della Facoltà che la presiede, sette professori ufficiali della Facoltà fra cui quello di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica, di farmacologia e farmacognasia, di botanica, due liberi docenti ed un esperto.

Art. 133.

I laureati in chimica sono ammessi al quarto anno.

I laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e i diplomati in farmacia sono ammessi al terzo anno.

Tanto i laureati che i diplomati di cui ai commi precedenti hanno l'obbligo di uniformarsi ai dettami contenuti nel presente statuto circa la frequenza e gli esami di profitto inerenti agli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti per l'ammissione all'esame di laurea.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 134.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica.
Botanica farmaceutica.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica biologica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Farmacologia e farmacognosia.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).

Quarto anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Due insegnamenti complementari.

SEZIONE X.

*Facoltà d'ingegneria.*

Art. 135.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in quattro sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

*a*) in ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica e trasporti);

*b*) in ingegneria industriale (sottosezione meccanica ed elettrotecnica);

*c*) in ingegneria navale e meccanica;

*d*) in ingegneria chimica.

Art. 136.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.

Art. 137.

Gli insegnamenti nel triennio di studi di applicazione sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Fondamentali specifici a ciascuna sezione e sottosezione:

*Sezione ingegneria civile*:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

1) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

2) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

3) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

*Sezione ingegneria industriale.*

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

1) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

2) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

*Sezione ingegneria navale e meccanica.*

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

*Sezione ingegneria chimica.*

12. Chimica organica.
13. Chimica fisica.
14. Chimica industriale.
15. Chimica analitica.
16. Impianti industriali chimici.
17. Elettrochimica.

Complementari comuni a tutte le sezioni:

1. Costruzioni marittime.
2. Igiene applicata all'ingegneria.
3. Misure elettriche.
4. Trazione elettrica.
5. Comunicazioni elettriche.
6. Radiotecnica.
7. Metallurgia e metallografia.
8. Chimica agraria.
9. Arte mineraria.
10. Geologia applicata.
11. Costruzioni aeronautiche.
12. Motori per aeromobili.

Sono inoltre insegnamenti complementari per ciascuna sezione quelli fondamentali specifici delle altre.

Art. 138.

I corsi di cui al precedente articolo sono svolti in forma di lezioni e di esercitazioni pratiche e grafiche. Per i seguenti insegnamenti il corso di esercitazioni grafiche e sperimentali può essere impartito anche nell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'insegnamento sotto forma di lezione:

1. Elettrotecnica.
2. Chimica industriale.
3. Chimica analitica.
4. Costruzioni stradali e ferroviarie.
5. Costruzioni idrauliche.
6. Architettura e composizione architettonica.
7. Architettura navale.
8. Costruzioni navali mercantili.
9. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

I seguenti corsi di esercitazioni importano in ogni caso una prova separata:

Elettrotecnica.
Chimica industriale.
Chimica analitica.
Architettura navale.
Costruzioni navali mercantili.

Art. 139.

Agli effetti della successione degli insegnamenti e dei relativi esami sono da considerarsi come propedeutiche:

1) La scienza delle costruzioni rispetto alle costruzioni in legno, ferro e cemento armato; alle costruzioni stradali e ferroviarie; alle costruzioni idrauliche; alla costruzione di ponti; alla costruzione di macchine; alle costruzioni aeronautiche; alle costruzioni navali; alle costruzioni di macchine elettriche.

2) La meccanica applicata alle macchine rispetto alle costruzioni di macchine: alle macchine; alle costruzioni aeronautiche.

3) L'idraulica rispetto alle costruzioni idrauliche; alle costruzioni marittime: agli impianti speciali idraulici.

4) La fisica tecnica rispetto alle macchine.

5) L'architettura tecnica rispetto all'architettura e composizione architettonica.

6) La topografia con elementi di geodesia rispetto alle costruzioni stradali e ferroviarie.

7) La elettrotecnica rispetto alla costruzione di macchine elettriche; alle misure elettriche; agli impianti industriali elettrici; alla radiotecnica; alle comunicazioni elettriche.

8) La geologia applicata rispetto all'arte mineraria.

9) Le macchine e costruzione di macchine rispetto ai motori per aeromobili; alle macchine marine; al disegno di macchine e progetti.

10) Le tecnologie generali rispetto agli impianti industriali.

Gli esami delle materie propedeutiche sopra indicate devono essere sostenuti prima degli esami delle materie cui servono di preparazione.

Art. 140.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami:

1) nelle materie fondamentali comuni a tutte le sezioni;

2) nelle materie fondamentali specifiche della rispettiva sezione e sottosezione;

3) in altre materie scelte tra gli insegnamenti complementari nel numero minimo appresso indicato:

ingegneria civile: due;
ingegneria industriale: sei;
ingegneria navale e meccanica: tre;
ingegneria chimica: tre.

Art. 141.

Il piano di studi consigliato per il triennio di applicazione e per le singole sezioni è il seguente:

*a*) Ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica e trasporti):

Terzo anno di corso, comune a tutte le sottosezioni:

Scienza delle costruzioni.
Architettura tecnica.
Idraulica.
Topografia con elementi di geodesia.
Chimica applicata.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno di corso:

Sottosezione edile:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Architettura e composizione architettonica.
Tecnica urbanistica.

Sottosezione idraulica:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Costruzioni idrauliche.
Un insegnamento complementare.

Sottosezione trasporti:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
Costruzioni stradali e ferroviarie.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Costruzione di ponti.
Un insegnamento complementare.

Quinto anno di corso:

Sottosezione edile:

Macchine.
Tecnologie generali.
Estimo civile e rurale.
Materie giuridiche ed economiche.
Un insegnamento complementare.

Sottosezione idraulica:

Macchine.
Tecnologie generali.
Estimo civile e rurale.
Materie giuridiche ed economiche.
Impianti speciali idraulici.

Sottosezione trasporti:

Macchine.
Tecnologie generali.
Estimo civile e rurale.
Materie giuridiche, ed economiche.
Tecnica ed economia dei trasporti.

*b*) Ingegneria industriale (sottosezioni meccanica ed elettrotecnica).

Terzo anno di corso (comune alle rue sottosezioni):

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Chimica applicata.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Tecnologie generali.

Quarto anno di corso:

Sottosezione meccanica:

Macchine.
Idraulica.
Topografia con elementi di geodesia.
Costruzione di macchine.
Chimica industriale.
Elettrotecnica (corso di esercitazioni).
Due insegnamenti complementari.

Sottosezione elettrotecnica:

Macchine.
Idraulica.
Topografia con elementi di geodesia.
Costruzione di macchine.
Elettrotecnica (corso di esercitazioni).
Chimica industriale.
Due insegnamenti complementari.

Quinto anno di corso:

Sottosezione meccanica:

Architettura tecnica.
Materie giuridiche ed economiche.
Disegno di macchine e progetti.
Impianti industriali meccanici.
Quattro insegnamenti complementari.

Sottosezione elettrotecnica:

Architettura tecnica.
Materie giuridiche ed economiche.
Costruzione di macchine elettriche.
Impianti industriali elettrici.
Quattro insegnamenti complementari.

c) Ingegneria navale e meccanica.

Terzo anno di corso:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Tecnologie generali.
Chimica applicata.
Costruzioni navali mercantili.

Quarto anno di corso:

Macchine.
Idraulica.
Topografia con elementi di geodesia.
Elettrotecnica (corso di esercitazioni).
Architettura navale.
Costruzioni navali mercantili (corso di esercitazioni).
Due insegnamenti complementari.

Quinto anno di corso:

Architettura tecnica.
Materie giuridiche ed economiche.
Costruzioni navali militari.
Architettura navale (corso di esercitazioni).
Macchine marine.
Un insegnamento complementare.

d) Ingegneria chimica:

Terzo anno di corso:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Fisica tecnica.
Elettrotecnica.
Tecnologie generali.
Chimica analitica.
Chimica organica.
Chimica applicata.

Quarto anno di corso:

Idraulica.
Topografia con elementi di geodesia.
Chimica fisica.
Elettrochimica.
Macchine.
Chimica industriale.
Chimica analitica (corso di esercitazioni).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno di corso:

Architettura tecnica.
Materie giuridiche ed economiche.
Impianti industriali chimici.
Due insegnamenti complementari.

Art. 142.

Gli esami di profitto consistono di norma in una prova orale sulla materia ed in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti. Gli esami di architettura tecnica ed architettura e composizione architettonica comportano sempre anche una prova pratica; quelli di misure elettriche, chimica analitica e chimica fisica sempre anche prove di laboratorio.

Per le materie, per le quali, a termine del precedente art. 138, le esercitazioni continuano o sono sviluppate nell'anno successivo a quello in cui viene svolto l'insegnamento teorico, l'esame consiste in una prova orale alla fine dell'insegnamento medesimo ed in una discussione sui progetti eseguiti alla fine del successivo anno di esercitazione; il voto nella materia sarà la media dei due voti riportati rispettivamente nell'esame orale e nella discussione sui progetti.

Gli esami di laurea consistono in una prova grafica da eseguirsi nel termine di otto ore su tema specifico per la sezione d'ingegneria prescelta ed in una discussione di cultura generale su almeno tre progetti di materie diverse, eseguiti durante il triennio.

Il candidato deve presentare la domanda per l'esame di laurea e depositare i tre progetti almeno otto giorni prima della data fissata per la prova in esame.

Art. 143.

La Commissione consta di undici membri ed è costituita del preside della Facoltà, che la presiede, di otto professori ufficiali e di due liberi docenti o cultori del ramo d'ingegneria nel quale si conferisce la laurea.

In ogni caso deve far parte della Commissione almeno un libero docente.

Art. 144.

I laureati in ingegneria, che aspirano a conseguire una seconda laurea in una sezione diversa da quella nella quale sono laureati, sono tenuti a seguire un altro anno di studi. Durante tale anno devono iscriversi, frequentandoli con le relative esercitazioni, agli insegnamenti che sono fondamentali per la sezione nella quale essi intendano conseguire la laurea, salvo per quelle nelle quali abbiano già sostenuto l'esame. Il numero degli insegnamenti complementari sarà quello indicato dai precedenti articoli per la sezione prescelta per la seconda laurea. In ogni caso il numero totale degli insegnamenti su cui si devono sostenere gli esami non deve essere inferiore a cinque.

I laureati in fisica possono conseguire la laurea in due anni. Il rettore, tenuto conto degli studi fatti e udito il Consiglio dei professori della Facoltà, fissa il numero degli insegnamenti fondamentali e di quelli complementari che l'aspirante deve seguire e sui quali deve sostenere gli esami.

SEZIONE XI.

*Facoltà di architettura.*

Art. 145.

La Facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 146.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

*Biennio di studi propedeutici.*

Art. 147.

Gli insegnamenti del biennio sono:

Fondamentali:

1. Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (biennale).
2. Storia dell'arte.
3. Storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Complementari:

1. Disegno dal vero.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Art. 148.

Lo studente non può sostenere gli esami di applicazione di geometria descrittiva se non ha superato quello di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.

Art. 149.

Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Gli esami di materie biennali sono sostenuti alla fine del biennio eccezione fatta per quelli di « analisi matematica e geometria analitica » e di « scienza delle costruzioni » che comportano un esame alla fine di ogni anno.

Art. 150.

Il piano di studi consigliato per il biennio di studi propedeutici è il seguente:

Primo anno:

Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (I).
Storia dell'arte.
Storia e stili dell'architettura (I).
Analisi matematica e geometria analitica (I).
Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
Chimica generale ed applicata.
Mineralogia e geologia.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Disegno architettonico e rilievo dei monumenti (II).
Analisi matematica e geometria analitica (II).
Applicazioni della geometria descrittiva.
Elementi costruttivi.
Storia e stili dell'architettura (II).
Fisica.
Un insegnamento complementare.

Art. 151.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici e in due almeno da lui scelti tra i complementari del biennio stesso.

*Triennio di applicazione.*

Art. 152.

Gli insegnamenti del triennio sono:

Fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
6. Urbanistica (biennale).
7. Restauro dei monumenti.
8. Meccanica razionale e statica grafica.
9. Fisica tecnica.
10. Scienza delle costruzioni (biennale).
11. Estimo ed esercizio professionale.
12. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
13. Impianti tecnici.
14. Topografia e costruzioni stradali.

Complementari:

1. Scenografia.
2. Decorazione.
3. Igiene edilizia.

Art. 153.

Tutti gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche, e possono essere integrati da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento.

Art. 154.

Lo studente non può presentarsi agli esami di scienza delle costruzioni, se non ha superato quelli di meccanica razionale e statica grafica o di fisica tecnica; agli esami di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni e di impianti tecnici se non ha superato quello di fisica tecnica.

Art. 155.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in due da lui scelti fra i complementari del triennio stesso.

Art. 156.

L'esame di laurea consiste:

*a)* nella redazione di un progetto di architettura o di urbanistica, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, in modo da poter essere considerato esecutivo in ogni sua parte, svolto dallo studente durante l'ultimo anno di corso;

*b)* in due prove grafiche estemporanee l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni;

*c)* in una discussione artistica, scientifica e tecnica su tutte le materie di insegnamento, sulle prove di esame e sullo svolgimento del progetto.

Il progetto e gli altri lavori di esame rimangono presso la segreteria per non meno di tre anni, trascorsi i quali, ed entro il periodo dei due anni successivi, il rettore, udito il preside, può autorizzarne la restituzione.

Art. 157.

La commissione per gli esami di laurea è presieduta dal preside della Facoltà e composta di altri dieci membri, dei quali otto professori ufficiali della Facoltà e due estranei scelti tra cultori delle materie impartite nelle Facoltà; di questi ultimi almeno uno deve essere libero docente.

Art. 158.

Il piano di studi consigliato per il triennio di applicazione è il seguente:

Terzo anno:

Elementi di composizione.
Caratteri distributivi degli edifici.
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
Meccanica razionale e statica grafica.
Fisica tecnica.
Topografia e costruzioni stradali.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Composiizone architettonica (I).
Urbanistica (I).
Architettura degli interni - arredamento e decorazione.
Scienza delle costruzioni (I).
Impianti tecnici.
Restauro dei monumenti.
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Composizione architettonica (II).
Scienza delle costruzioni (II).
Estimo ed esercizio professionale.
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
Urbanistica (II).

Art. 159.

I laureati presso altre Facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del rettore, udito il Consiglio di professori della Facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizioni a corsi e da esami di materie comuni od affini.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di maturità classica, scientifica o artistica.

Art. 160.

A norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, sono ammessi al terzo anno della scuola, con dispensa dagli esami sulle materie artistiche, e con l'obbligo di superare gli esami sulle materie scientifiche del biennio di cui siano in difetto, prima di essere ammessi agli esami del terzo anno e di essere iscritti al quarto.

A coloro che siano in possesso del diploma di professore di disegno architettonico, rilasciato da una Regia accademia di belle arti, purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica o artistica, è applicata la disposizione del comma precedente.

SEZIONE XII.

*Facoltà di agraria.*

Art. 161.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 162.

La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli

Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

**Primo biennio:**

Gli insegnamenti del primo biennio, tutti fondamentali, sono i seguenti:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Art. 163.

Per ottenere l'ammissione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali elencati nel precedente articolo.

Art. 164.

Il piano di studi consigliato per il primo biennio è il seguente:

Primo anno:

Botanica generale.
Mineralogia e geologia.
Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
Fisica.
Matematica.
Zoologia generale.

Secondo anno:

Botanica sistematica.
Entomologia agraria.
Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Chimica organica.
Principi di economia generale corporativa e di statistica.
Patologia vegetale.

Art. 165.

Secondo biennio:

Gli insegnamenti del secondo biennio sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:

1. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
2. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
3. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
4. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
5. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
6. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Art. 166.

Il corso di bachicoltura e apicoltura è integrato da nozioni di genetica.

Gli insegnamenti semestrali di bachicoltura e apicoltura e di avicoltura e coniglicoltura possono essere sostituiti da un corso annuale di zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Art. 167.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre (se a corso annuale) o in quattro (se due di essi sono a corso semestrale) da lui scelti fra i complementari.

Art. 168.

Il piano di studi consigliato per il secondo biennio è il seguente:

Terzo anno:

Chimica agraria (I).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (I).
Ezoognosia e zootecnia (I).
Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
Microbiologia agraria e tecnica.
Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
Economia e politica agraria (I).
Due insegnamenti complementari annuali ovvero uno annuale e due semestrali.

Quarto anno:

Chimica agraria (II).
Ezoognosia e zootecnia (II).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (II).
Economia e politica agraria (II).
Estimo rurale e contabilità.
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.
Coltivazioni arboree.
Esercitazioni pratiche di coltivazioni erbacee.
Un insegnamento complementare annuale ovvero due semestrali.

Art. 169.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella Facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Gli studenti del secondo biennio, in periodi fissati dal preside, risiedono nell'azienda principale della Facoltà.

Art. 170.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

Art. 171.

Agli effetti della iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

*a*) la botanica generale rispetto alla patologia vegetale;

*b*) la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica organica.

Eguali precedenze debbono osservarsi nella successione degli esami.

Art. 172.

L'esame di laurea consiste:

*a*) in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella Facoltà;

*b*) nella discussione di due tesine scelte dal candidato tra due materie di insegnamento estranee alla disciplina cui si riferisce la dissertazione scritta.

E' in facoltà della commissione di limitare l'esame orale ad una sola delle due tesine di cui alla lettera *b*).

Art. 173.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle due tesine orali debbono essere depositati in segreteria almeno un mese prima dell'inizio delle sedute di esami di laurea.

Art. 174.

La commissione degli esami di laurea è presieduta dal preside e composta inoltre di otto membri professori ufficiali della facoltà e di due membri estranei scelti fra i cultori delle materie insegnate nella Facoltà stessa, di cui almeno uno libero docente.

La commissione può funzionare anche con sei membri — oltre il Preside — di cui almeno uno libero docente.

Art. 175.

I laureati presso altre Facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizione a corsi e da esami di materie comuni od affini.

In ogni caso i richiedenti debbono possedere uno dei titoli di studi medi prescritti per l'ammissione al corso di laurea in scienze agrarie.

SEZIONE XIII.

*Facoltà di medicina veterinaria*

Art. 176.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 177.

La durata del corso degli studi è di quattro anni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 178.

Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici — con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Podologia (semestrale).
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
4. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
5. Economia rurale (semestrale).
6. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Tutti gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni di carattere scientifico e professionale. Quelli di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Art. 179.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 180.

L'esame di laurea consiste:

*a*) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su argomento consigliato dal professore della materia, alla quale la tesi si riferisce;

*b*) nella discussione di tre tesi assegnate al candidato e riguardanti le materie fondamentali o strettamente affini, esclusa quella che è oggetto della dissertazione scritta.

Il preside designa una commissione di tre membri, della quale fa parte il professore che ha consigliato e diretto lo svolgimento della tesi, con l'incarico di esaminare la dissertazione, per riferire sul contenuto e sul valore di essa.

Art. 181.

La commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri.

Di essa fanno parte, oltre il preside che la presiede, otto professori ufficiali e due cultori delle materie insegnate nella Facoltà, dei quali almeno uno libero docente.

La Commissione può ugualmente funzionare con sette membri, dei quali almeno cinque professori ufficiali ed uno libero docente.

Art. 182.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è il seguente:

Primo anno:

Zoologia generale e parassitologia.
Botanica.
Fisica.
Chimica.
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (I).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (II).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (II).
Patologia generale ed anatomia patologica (I).
Farmacologia.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Patologia generale ed anatomia patologica (II).
Ostetricia e ginecologia.
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
Ezoognosia e zootecnia (I).
Patologia speciale e clinica medica (I).
Patologia speciale e clinica chirurgica (I).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Ezoognosia e zootecnia (II).
Patologia speciale e clinica medica (II).
Patologia speciale e clinica chirurgica (II).
Ispezione degli alimenti di origine animale.
Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
Un insegnamento complementare.

Art. 183.

Agli effetti della iscrizione, e rispettivamente anche degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche:

*a*) la « zoologia generale e parassitologia », la « botanica », la « fisica », la « chimica », rispetto alla « anatomia degli animali domestici » con « istologia ed embriologia », alla « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica »;

*b*) l'« anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia » e la « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » rispetto alla « patologia generale ed anatomia patologica », alla « ezoognosia e zootecnia », alla « patologia speciale e clinica medica » ed alla « patologia speciale e clinica chirurgica ».

Art. 184.

I laureati presso altre Facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo, con eventuale dispensa da iscrizioni a corsi e da esami di materie comuni od affini.

In ogni caso essi debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE XIV.

*Scuola di perfezionamento in agricoltura coloniale.*

Art. 185.

Alla Facoltà di agraria è annessa una scuola di perfezionamento in agricoltura coloniale.

La durata della scuola è di due anni. Titolo di ammissione è la laurea in scienze agrarie.

Art. 186.

Le materie di insegnamenti sono le seguenti:

Primo anno:

1. Climatologia coloniale.
2. Agronomia coloniale (terreni e loro trattamento).
3. Ambiente biologico delle colonie (utilizzazione della flora e della fauna).
4. Coltivazioni erbacee ed arboree con esercitazioni (1° corso).

Secondo anno:

5. Zootecnia coloniale con esercitazioni.
6. Genio rurale e coloniale.
7. Legislazione agricola coloniale con particolare riguardo alla politica di colonizzazione.
8. Ordinamento delle aziende agrarie coloniali.
9. Coltivazioni erbacee ed arboree con esercitazioni (2° corso).

Art. 187.

Alla fine del primo e del secondo anno lo studente deve superare un esame complessivo sul gruppo delle materie impartite nel rispettivo anno.

Art. 188.

Alla fine del biennio, lo studente che abbia superato i due esami di gruppi di cui all'articolo precedente, viene ammesso all'esame di diploma, che consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento scelto tra le materie studiate durante il corso.

Art. 189.

Le Commissioni di esami di gruppo sono costituite dei professori che hanno impartito i corsi dell'anno. Quella di diploma è costituita da tutti i professori della scuola ed è presieduta dal preside della Facoltà.

Art. 190.

Le tasse sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| Immatricolazione | L. 150 |
| Iscrizione (annuale) | » 200 |
| Sopratassa di esami (annuale) | » 150 |
| Sopratassa esame diploma | » 75 |
| Tassa di diploma | » 200 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
DE VECCHI DI VAL CISMON.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 248.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente nazionale serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente nazionale serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 249.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, concernente provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, concernente provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 250.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda carboni italiani (A.CA.I.).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda carboni italiani (A.CA.I.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 251.

**Norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria in servizio nei porti dell'A.O.I.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1926, contenente norme per la composizione delle Commissioni di esame per l'avanzamento ai gradi di centurione e seniore della Milizia portuaria;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare apposite norme per gli esami di avanzamento che debbono so-

stenere gli ufficiali della Milizia predetta in servizio nei reparti dislocati nell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina delle Commissioni di esame per l'avanzamento al grado superiore dei capi manipolo e centurioni della Milizia portuaria compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento, che per trovarsi a prestare servizio nei reparti dislocati nell'Africa Orientale Italiana, non possano in dipendenza delle necessità del servizio stesso, trovarsi nel Regno all'epoca in cui hanno luogo gli esami per l'avanzamento, è devoluta a ciascun Governo.

Art. 2.

Le Commissioni anzidette saranno formate di ufficiali delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a quello di maggiore del Regio esercito o corrispondente.

Gli esami dovranno svolgersi secondo i programmi allegati al regolamento per la Milizia portuaria e i risultati degli esami stessi dovranno essere rimessi, in unione agli svolgimenti delle prove scritte, al Comando gruppo legioni di Milizia portuaria.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° novembre 1936-XV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 383, foglio 46.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 252.

**Attribuzione al Ministro per l'educazione nazionale di speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364, e successive modificazioni;

Considerata l'assoluta ed urgente necessità di affidare al Ministro per l'educazione nazionale speciali poteri allo scopo di predisporre i mezzi per solennizzare nel modo più degno il bimillenario augusteo, la cui celebrazione avrà inizio il 23 settembre 1937-XV;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Ai fini della ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » e per la durata della celebrazione del bimillenario augusteo, è data al Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale facoltà di concentrare a Roma i frammenti dell'Ara esistenti in altre città del Regno e di trattare il recupero di quelli appartenenti a Stati esteri, ove occorra anche mediante scambi con oggetti artistici di proprietà demaniale.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 383, foglio 49.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 253.

**Aggregazione del comune di Loseto a quello di Bari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le domande in data 12 e 20 ottobre 1936-XIV, con le quali i podestà di Loseto e di Bari invocano concordemente, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 27 novembre 1935-XIV e 7 febbraio 1936-XIV, l'aggregazione del primo Comune al secondo;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Bari in adunanza del 18 febbraio 1936-XIV;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 19 gennaio c. a. s'intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Loseto è aggregato a quello di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 383, foglio 77.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 254.

**Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della nave d'uso locale « Oneglia », ex « Virginia ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Virginia » da 30 tonnellate di dislocamento, acquistato dalla Regia marina dal comune di Venezia, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Oneglia » a datare dal 10 marzo 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 383, foglio 48.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 255.

**Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. VII dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« VII — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

un generale di corpo d'armata;

direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni;

un ufficiale generale del servizio tecnico suddetto;

un colonnello del servizio tecnico armi e munizioni, segretario, senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il centro chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico suddetto è sostituito dal direttore del centro chimico militare ».

Art. 2.

Il n. VIII dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« VIII — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio:

un generale di corpo d'armata;

direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

un maggiore generale del servizio studi ed esperienze del genio, capo reparto;

un colonnello del servizio studi ed esperienze del genio, segretario, senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano ».

Art. 3.

Nel n. IX dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, le parole: « generale ispettore dell'artiglieria » sono sostituite dalle seguenti: « un generale di corpo d'armata ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 383, foglio 78.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV.

**Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per i medici chirurghi, per veterinari, per i farmacisti e per le levatrici, di cui al predetto articolo, è, per il quinquennio 1937-1941, costituita come appresso:

Presidente:

Caruso gr. uff. dott. Domenico, consigliere di Stato.

Membri:

Frugoni prof. dott. Cesare, componente del Consiglio superiore di sanità;

Carapelle on. cav. gr. cr. dott. Aristide, componente del Consiglio superiore di sanità;

Tallarico on. prof. dott. Giuseppe, componente del Consiglio superiore di sanità;

Massa comm. dott. Giuseppe, vice prefetto di 1ª classe;

Berardi comm. dott. Corradino, sostituto procuratore generale;

Morelli on. prof. Eugenio, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Bonizafi dott. Armando, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Botti prof. Alberto, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Cinotti prof. Felice, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

De Dominicis dott. Luigi, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Ficola comm. dott. Giovanni, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Granelli dott. Carlo, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Barbo dott. Sebastiano, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Carraroli dott. Guglielmo, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Fanti signora Elisa, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici;

Renaud signora Margherita, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici;

Berna signora Teresa, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici.

Il dott. Manlio Morrica, vice segretario dell'Amministrazione dell'interno, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV*
*Registro n. 3 Interno, foglio 135.*

(831)

---

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV.
**Riduzione dell'area demaniale concessa alla « Società Italiana Saline di Assab ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'ordinamento fondiario dell'Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540, che approva il disciplinare 7 ottobre 1925-III, relativo alla concessione alla Società Italiana Saline di Assab (S.I.S.A.) di uno appezzamento di terreno a mare dell'estensione di circa 15 km., situato a sud del Capo Garibale nella baia di Buia (Assab), da adibire all'impianto ed all'esercizio di saline artificiali;

Considerata la necessità di ridurre, per la sistemazione dei servizi della Regia marina, la zona demaniale concessa col predetto R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540;

Considerato che, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti di ordine patrimoniale tra la Società Italiana Saline di Assab e la Regia marina, per il passaggio a questa degli impianti esistenti sulla zona che sarà da essa occupata, e dei rapporti fra la Società stessa, il Governo dell'Eritrea e la Regia marina in ordine all'ipoteca gravante sugli impianti in parola, sarà provveduto con atto speciale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'estensione della zona demaniale in concessione alla « Società Italiana Saline di Assab », di cui all'art. 1 del disciplinare 7 ottobre 1925-III approvato con R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540, è ridotta a nord-est fino ad un limite costituito da una linea parallela alla diga più avanzata delle Saline di Markana, e corrente a m. 100 dal ciglio superiore esterno della diga medesima, come risulta dal disegno planimetrico in scala da 1 a 10.000 allegato al presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV*
*Registro n. 17 Colonie, foglio n. 193.*

(806)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
**Riduzione di penalità inflitta al liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiba (Pola).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto 24 settembre 1935 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il quale venne inflitta all'avvocato Umberto Fornasaro, liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiba (Pola) una sanzione pecuniaria di L. 400 (quattrocento) per infrazione alle disposizioni di cui all'art. 19 della precitata legge n. 656;

Vista la istanza del predetto liquidatore in data 1° novembre 1935 intesa ad ottenere il condono della penalità inflitta;

Vista la nota dell'Ispettorato in data 14 maggio 1936, n. 621, con la quale l'Intendente di finanza di Pola veniva invitato a sospendere l'esecuzione del decreto Ministeriale sopraindicato;

Considerato che le inadempienze che dettero luogo alla applicazione della cennata sanzione pecuniaria sono state successivamente e prontamente sanate;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La penalità di lire quattrocento, inflitta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto 24 settembre 1935, all'avv. Umberto Fornasaro, liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiba (Pola) è ridotta a lire cento.
L'intendente di finanza di Pola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: Mussolini.

(790)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1937-XV.
**Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Paola (Cosenza).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Paola (Cosenza);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Paola (Cosenza) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: Mussolini.

(787)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
**Revoca di sanzione pecuniaria inflitta agli amministratori della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il decreto 27 gennaio 1936, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il quale venne inflitta agli amministratori della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari) incaricati della liquidazione della Cassa stessa, una sanzione pecuniaria di L. 200 ciascuno, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della citata legge n. 656;
Vista la istanza degli amministratori della predetta Cassa, intesa ad ottenere il condono della penalità loro inflitta;
Considerato che le inadempienze che dettero luogo alla applicazione della cennata sanzione pecuniaria sono state successivamente e prontamente sanate;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 27 gennaio 1936 con il quale venne inflitta al signor Michele Biggio fu Cesare, presidente, ed ai signori Pietro Comparetti fu Francesco, Remigio Zanda fu Anselmo, Bartolomeo Biggio fu Salvatore, Giacomo Rivano fu Giovanni, Pietro Pomata fu Antonio ed Emanuele Leone fu Gregorio, consiglieri della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari) incaricati della liquidazione della Cassa stessa, una sanzione pecuniaria di L. 200 ciascuno per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, è revocato.

L'intendente di finanza di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: Mussolini.

(792)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
**Revoca di penalità inflitta agli amministratori della Cassa rurale « Aurora Nuova » di Montecilfone (Campobasso).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 25 maggio 1934 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il quale venne inflitta, in solido, agli amministratori e sindaci della Cassa rurale « Aurora Nuova » di Montecilfone (Campobasso) una sanzione pecuniaria di L. 1200 (milleduecento) per inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 19 della precitata legge n. 656;
Vedute le istanze degli amministratori e dei sindaci della predetta Cassa intese ad ottenere il condono della penalità loro inflitta;
Veduto il telegramma 9 agosto 1934, n. 17075, diretto all'intendente di finanza di Campobasso, con il quale il predetto Ministero faceva sospendere l'esecuzione del decreto sopraindicato;

Considerato che le inadempienze che diedero luogo alla applicazione della cennata sanzione pecuniaria vennero successivamente sanate;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 25 maggio 1934 con il quale venne inflitta in solido ai signori D'Inzeo Nicola fu Pasquale, presidente; Di Lisio Carlo fu Giorgio, vice presidente; Romano Ireneo di Eugenio, Pugliese Giuseppe fu Luciano, Meneo Pasquale fu Nicola, Marzucca Michele fu Nicola, Marolla Francesco fu Raffaele, consiglieri di amministrazione; Martini Gennaro fu Antonio, Farcione Giovanni fu Eugenio, Cancellieri Filippo fu Achille, Pantalone Costantino fu Domenicantonio, De Gregorio Antonio fu Pasquale, sindaci della Cassa rurale « Aurora Nuova » di Montecilfone (Campobasso) la sanzione pecuniaria di L. 1200 (milleduecento) per inadempienza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, è revocata.

L'intendente di finanza di Campobasso è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: Mussolini.

(791)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.

**Sostituzione del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti e risparmi « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 27 marzo 1932-X la Cassa rurale di prestiti e risparmi « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria) veniva sciolta e messa in liquidazione e che la liquidazione della Cassa stessa veniva affidata ad un Comitato di tre liquidatori;

Veduto il decreto in data 10 aprile 1936-XIV con il quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste, considerato che la predetta liquidazione non si svolgeva con la necessaria regolarità e speditezza provvedeva alla sostituzione del predetto Comitato di liquidatori con un liquidatore unico nella persona del dott. Giuseppe Quattrone;

Considerato che il dott. Quattrone ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Alberto Giordano è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti e risparmi « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Giuseppe Quattrone con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: Mussolini.

(817)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.

**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 29 giugno 1935-XIII la Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione dell'attuale liquidatore;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Enrico Buttura è nominato liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano) con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, in sostituzione del sig. Giuseppe Ganner.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: Mussolini.

(816)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.

**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Parenti (Cosenza).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 15 luglio 1934-XII la Cassa rurale di Parenti (Cosenza) veniva sciolta e messa in liquidazione;
Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione dell'attuale liquidatore;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Giuseppe D'Epiro è nominato liquidatore della Cassa rurale di Parenti (Cosenza), con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, in sostituzione del sig. Luigi Garofalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(818)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
**Nomina del liquidatore della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 22 febbraio 1925 la Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) veniva sciolta e messa in liquidazione;
Veduto il decreto 23 gennaio 1931 con il quale S. E. il Prefetto di Ascoli Piceno, considerato lo stato di grave dissesto in cui versava l'Azienda e la necessità di far procedere con maggiore sollecitudine la liquidazione dell'Azienda stessa provvedeva alla nomina del dott. Luigi Vecchietti Massacci a commissario straordinario per la liquidazione della Cassa rurale in parola;
Veduto il decreto in data 7 febbraio 1936-XIV del Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativo alla nomina del rag. Ricciotti Baldrati a commissario governativo della ripetuta Cassa rurale con i poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerata la necessità affinchè la liquidazione possa procedere con la necessaria regolarità e speditezza di provvedere alla nomina del liquidatore;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

A liquidatore della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) è nominato il ragioniere Ricciotti Baldrati — che cessa pertanto dalla carica di commissario governativo — con le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(820)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
**Nomina del liquidatore della Cassa rurale di « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 23 giugno 1931-IX la Cassa rurale « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento) veniva sciolta e messa in liquidazione e che la liquidazione della Cassa stessa veniva affidata a due liquidatori;
Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione degli attuali liquidatori;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Salvatore Mucci è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento), con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(819)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
**Sostituzione dei liquidatori della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » di Sciacca (Agrigento).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 23 settembre 1928-VI la Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » di Sciacca (Agrigento) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la predetta liquidazione non si svolge con la necessaria regolarità e speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione degli attuali liquidatori;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe è nominato liquidatore unico della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » di Sciacca (Agrigento) in sostituzione dei signori Modica Costantino, Catanzaro Calogero e Todaro Vincenzo con le attribuzioni ed i poteri di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(821)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1937-XV.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa Rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano (Palermo) e messa in liquidazione.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del R. Tribunale di Termini Imerese in data 26 gennaio 1937-XV, con la quale venne dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano (Palermo);

Considerato che alla Cassa rurale predetta deve essere applicata la procedura di liquidazione di cui al titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano (Palermo) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(838)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1937-XV.

**Nomina dell'on. Paride Magini a membro della Corporazione dell'abbigliamento.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1936-XV, con il quale il sig. Tarabella Mario Renato, membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei bottoni, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle industrie estrattive;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina dell'on. Paride Magini a membro della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del sig. Mario Renato Tarabella;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Paride Magini è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria dei bottoni.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

(809)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1937-XV.

**Nomina del cav. uff. Carlo Bonino a membro della Corporazione del legno.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Murgia Giovanni Battista, membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori per la produzione del sughero è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del cav. uff. Carlo Bonino a membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori per la produzione del sughero in sostituzione del sig. Murgia Giovanni Battista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. uff. Carlo Bonino è nominato membro della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione del sughero in sostituzione del sig. Murgia Giovanni Battista.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

(810)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1937-XV.

**Nomina dell'avv. Odoardo Censi a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Sezzi Paolo, membro della Corporazione suindicata quale rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina dell'avv. Odoardo Censi a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione del sig. Paolo Sezzi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Odoardo Censi è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione del sig. Paolo Sezzi.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

(811)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.

**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Iolanda Mantelli di Cesare.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Iolanda Maddalena Malvina Giulia Mantelli, nata a Reggio Calabria il 30 giugno 1901 da Cesare e da Zaira Sgheri, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Iolanda Maddalena Malvina Giulia Mantelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 febbraio 1937 del Consiglio di Stato (Sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Iolanda Maddalena Malvina Giulia Mantelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(815)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1937-XV.

**Istituzione di una tariffa ferroviaria a favore del bestiame della Sardegna.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono introdotte le seguenti aggiunte:

1. — Dopo la tariffa eccezionale n. 28 G. V. è aggiunta la tariffa eccezionale n. 29 G. V. « Bestiame sciolto della Sardegna », allegata al presente decreto;

2. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità, di contro alla voce « Bestiame *a*) equino, bovino, suino ed ovino, vivo e sciolto », è aggiunta alla indicazione attuale della tariffa eccezionale n. 27 quella della tariffa eccezionale n. 29;

3. — Nella tabella delle soprattasse dovute per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato, allegata al R. decreto del 9 dicembre 1935-XIV, n. 2110, al punto 1 sub A) Trasporti a grande velocità, è inserita la indicazione della tariffa n. 29.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI.

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

*Allegato al decreto Ministeriale n. 1540*
*del 15 gennaio 1937-XV*

TARIFFA ECCEZIONALE N. 29 G. V.

**Bestiame sciolto della Sardegna.**

| | STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |
|---|---|---|
| 1 | Stazioni della Sardegna | Stazioni della Sardegna |
| 2 | Tutte le stazioni marittime della rete (escluse quelle sarde) | Tutte le stazioni della rete (escluse quelle sarde) |

Prezzi: quelli della tariffa ordinaria n. 4 G. V. (serie *A*, *B*, *C* e *D*) ridotti del 20 %.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE.

Per le spedizioni di cui al punto 2 la provenienza del bestiame dalla Sardegna deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e — ove l'Amministrazione lo giudichi necessario — debitamente comprovata.

In mancanza di tale dichiarazione o di tale prova le spedizioni sono escluse dalla presente tariffa.

Roma, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

*Il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI.

(812)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1937-XV.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Roma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona denominata « Quarto del Lago » (Roma), dell'estensione di ettari 300 circa, così delimitata:
*a nord,* con il lago di Bracciano;
*a sud-est,* con il Demanio militare;
*a sud-sud-ovest,* con la Ferrovia Roma-Viterbo;
*ad ovest,* con la strada provinciale Bracciano-Roma;
*a nord-ovest,* con le proprietà Ramella, Tarquini e Leoni.
La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: Rossoni.

(813)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1937-XV.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Antonino Giordano di Vincenzo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Antonino Giordano, nato a Palermo il 15 ottobre 1898 da Vincenzo e da Chiara D'Arcà, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Antonino Giordano il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 9 febbraio 1937 del Consiglio di Stato (Sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Antonino Giordano il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(814)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1937-XV.
**Inflizione di una pena pecuniaria al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure di Chiavari (Genova).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 25 febbraio 1937-XV, n. 3095, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che il comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 16 febbraio 1937-XV, ha deciso di infliggere al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure di Chiavari (Genova) ai sensi dell'art. 84 dello stesso R. decreto-legge la pena pecuniaria di L. 10.000 (lire diecimila), per gravi e numerose riscontrate infrazioni alle disposizioni della legge e del cartello bancario;
Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure di Chiavari (Genova) è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 10.000 (lire diecimila), per gravi e numerose riscontrate infrazioni alle disposizioni della legge e del cartello bancario.

L'Intendenza di finanza di Genova provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: Di Revel.

(808)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1937-XV.

**Approvazione delle concentrazioni di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione nella Mutua assicuratrice « La Piemontese » di Torino.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese assicuratrici;
Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, ed alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione incendio hanno deliberato la concentrazione dei loro esercizi, con trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Mutua assicuratrice « La Piemontese »;
Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;
Viste le convenzioni da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le concentrazioni degli esercizi assicurativi delle sotto elencate Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino:

1) Mutua di Bienca di Chiaverano, con sede in Bienca di Chiaverano;

2) Mutua di Mercenasco, con sede in Mercenasco;

3) Mutua di Cascinette d'Ivrea, con sede in Cascinette d'Ivrea.

Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: LANTINI.

(782)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1937-XV.

**Revoca del sig. Kuster dott. Roberto da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1933-XII, col quale il sig. Kuster dott. Roberto di Antonio venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del signor Kuster Enrico di Antonio, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 28 gennaio 1937-XV, per notaio Brambilla dott. Alessandro in Milano, col quale il succitato signor Kuster Roberto ha rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dal nominato agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 28 gennaio 1937-XV è revocata la nomina del sig. Kuster dott. Roberto a rappresentante alle grida del sig. Kuster Enrico, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: DI REVEL.

(778)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1937-XV.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Firenze.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Firenze;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte Beni, comune di Firenzuola (Firenze) delimitata dai seguenti confini:

Strada vecchia Bolognese nei pressi della Fabbrica tra il Corigliaio e la Mazzetta; mulattiera di Pian del Lago nei pressi di Monte Beni; balzo del Casino; Le Pianore fino al Borro della Docciola per la fonte del Giglio fino al congiungimento con la strada vecchia Bolognese.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: ROSSONI.

(744)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1937-XV.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Firenze.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Firenze;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sasso di Castro comune di Firenzuola (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

Strada nazionale Emiliana nel tratto che fiancheggia l'Albergo del Sasso di Castro a venire dalla Traversa verso il Corigliano; si prosegue poi per la Faggeta e la strada degli Zingari fino al Lagacciolo; di qui a Monterosoli e poi per il poggetto dell'Amore, La Croce, il Pianaccio, i Razzeti, la Giuncaia e la strada del Balzo fino al congiungimento con la nazionale al punto di partenza nei pressi della Traversa.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: ROSSONI.

(728)

**AVVISO DI RETTIFICA.**

Nel R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, concernente modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1937-XV, n. 60, all'articolo unico, terzo comma, ove è detto: « Il presente decreto che ha effetto dal 6 maggio 1936-XIV . . . » deve leggersi: « Il presente decreto, che ha effetto dal 7 maggio 1936-XIV. . . ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

**XLII elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630 e 28 settembre 1934, n. 1764.**

INDUSTRIA METALLURGICA.

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1937-XV, col quale la S. A. Acciaieria e Ferriera Vicentina A. Beltrame, con sede in Vicenza, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento un forno Martin di riserva a condizione che non siano esercitì contemporaneamente detto forno Martin ed i forni elettrici esistenti.

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1937-XV, col quale la ditta Ing. C. Olivetti & C., S. A. con sede in Ivrea, è autorizzata ad installare nel reparto fonderia del proprio stabilimento di Ivrea un forno elettrico per fusione in sostituzione di un cubilotto esistente; a condizione che non siano eserciti contemporaneamente il forno elettrico ed il cubilotto da sostituire.

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 22 agosto 1936, è revocato, e la ditta Aldo Falchi, con sede in Genova-Sampierdarena, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento 4 presse in sostituzione di altre quattro esistenti che verranno mantenute fuori uso.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1937-XV, col quale la Società Officine Sperimentali An. Torino, (O.S.A.T.) con sede in Torino, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di pezzi vari in lega leggèra ad alta resistenza.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1937-XV, col quale la ditta Raffaello e Adelmo Cervi, con sede in Modena, è autorizzata ad allestire in Modena un impianto per fonderia di metalli teneri.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1937-XV, col quale la Società Italiana Ernesto Breda, con sede in Milano, è autorizzata a trasferire da Milano a Sesto S. Giovanni e riorganizzare la propria fonderia di ghisa.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1937-XV, col quale la S. A. Officine Metallurgiche di Desio, con sede in Desio, è autorizzata ad allestire un impianto per la fabbricazione di tubi saldati, con l'impegno, da parte della ditta di mettere fuori uso il vecchio impianto esistente per la fabbricazione dei tubi saldati.

INDUSTRIA DEL CEMENTO.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1937-XV, col quale la S. A. « Italcementi », con sede in Bergamo, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento per la produzione del cemento in Casale Monferrato, un forno rotante Lepol avente la capacità produttiva di 65 quintali orari di cemento, in sostituzione di n. 12 forni attualmente esistenti nello stesso stabilimento.

INDUSTRIA CHIMICA.

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1937-XV, col quale la Società Italiana Prodotti Sintetici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Villadossola (Novara), un impianto per la fabbricazione del carburo di calcio.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV, col quale la Società Chimica dell'Aniene, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Rosignano, gli impianti necessari all'utilizzazione integrale del cloro, prodotto dalla Società Solvay, in virtù del decreto Ministeriale 4 agosto 1936.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1937-XV, col quale la ditta Catramificio dott. Agostinelli, con sede in S. Vittore Olona (Milano), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di catrame di San Vittore Olona.

(822)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 8 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Bari — Intestazione: Brunetti Nina fu Nicola Maria — Titoli del debito pubblico: 2 obbligazioni redimibile 3,50 (1934), capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 23 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Cagliari — Intestazione: Piria Francesco fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: certificato redimibile 3,50 (1934), capitale L. 18.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 697 — Data: 18 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ubriaco Maria — Titoli del debito pubblico: 2 certificati consolidato 3,50, rendita L. 119.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(561)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Paola (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Paola (Cosenza) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il cav. rag. Francesco Gelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Paola (Cosenza) ed i signori dott. Francesco Filosa fu Pietro, dott. Francesco Misciasci fu Giuseppe e rev. Benedetto Renzelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato*: AZZOLINI.

(788)

### Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Guardiagrele.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Veduto l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto 25 gennaio 1937-XV, del Capo del Governo, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Guardiagrele (Chieti);

Considerato che il cav. Antonio Nevani, nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa di risparmio con provvedimento in data 25 gennaio 1937-XV, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Alfredo Ferrari è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Guardiagrele, in sostituzione del cav. Antonio Nevani, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia,*
*Capo dell'Ispettorato:*
AZZOLINI.

(789)

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano (Palermo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano (Palermo) ed a mettere in liquidazione l'azienda stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il prof. dott. Donato Palumbo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano (Palermo) ed i signori ing. Filippo Sciarrino, Illuminato Peri e ragioniere Giovanni Cammarata sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia*
*Capo dell'Ispettorato:*
AZZOLINI.

(839)

**Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Hesperia in liquidazione.**

L'anno 1937-XV, addì 9 del mese di marzo, in Esperia, a seguito del decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 gennaio u. s., e di quello del Capo dell'Ispettorato, pari data, si sono riuniti nei locali della Banca Hesperia i membri del Comitato di sorveglianza nelle persone dei signori Chianese Silvio di Vincenzo, barone Ambrogio Roselli fu Francesco e Giordano Federico fu Assuero per procedere alla nomina del presidente. E' presente il commissario liquidatore on. avv. Paolo Ceci.

Procedutosi alla votazione risulta eletto il sig. barone Ambrogio Roselli, il quale dichiara di accettare.

Del chè si fa constare col presente verbale, letto confermato e sottoscritto in quattro esemplari.

*Ambrogio Roselli — Giordano Federico — Silvio Chianese.*

(823)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Avviso di rettifica.**

Nel bando di concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 22 febbraio 1937-XV, n. 44, all'art. 2 line comma 4°, in luogo di art. 1, deve leggersi n. 1; all'art. 3 ultimo comma ove è detto: « gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dal 6° comma del n. 3 »..., deve invece leggersi: « gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dall'8° comma del n. 2 »....

(804)

## REGIA PREFETTURA DI PISA

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso ai posti di medico condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Venturini Ottavio vincitore del posto di medico condotto del comune di Pomarance non ha accettato la nomina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Della Capanna Dino;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Della Capanna Dino è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Pomarance.

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV

*Il Prefetto.*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Venturini Ottavio vincitore del posto di medico condotto del comune di Montecatini V. C. non ha accettato la nomina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Trevisonno Vincenzo;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Trevisonno Vincenzo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Montecatini Val di Cecina.

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV

*Il Prefetto.*

(801)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.